



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 73/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)"

relatore: M. MIRABELLO (Deliberazione di Giunta n. 325 del 8/9/2015);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/9/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/9/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	25/09/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

P. L. 73/10[^] - Testo pag. 3
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)

Normativa citata

L. R. Calabria 26 luglio 2012, n. 33 pag. 15
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato

L. 11 agosto 1991, n. 266 pag. 25
Legge quadro sul volontariato

L. 12 luglio 2012, n. 100 pag. 33
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

L. 24 febbraio 1992, n. 225 - art. 2, 18 pag. 43
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 pag. 45
Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile

Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri - 9 novembre 2012 pag. 58
Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile


Normativa comparata

L. R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 pag. 71
Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37. (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L. R. 31 maggio 1993, n. 26

L. R. Marche 30 maggio 2012, n. 15 pag. 83
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato

L. R. Piemonte 29 agosto 1994, n. 38 pag. 90
Valorizzazione e promozione del volontariato

L. R. Veneto 30 agosto 1993, n. 40 pag. 96
Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato

N.ro 73/X^aREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 41935 del 10.09.15
Classificazione 01.15.01**3^a COMM. CONSILIARE****2^a COMM. CONSILIARE**Deliberazione n. 325 della seduta del 08/08/2015.**Oggetto:** Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato).**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** _____**Relatore (se diverso dal proponente):** _____**Dirigente/i Generale/i:** Il Dirigente Generale ReggenteAlla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:
Dott. Giuseppe Antonio Bianco

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario Oliverio	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Francesco Russo	Componente		X
5	Antonietta Rizzo	Componente	X	
6	Roberto Musmanno	Componente	X	
7	Federica Roccisano	Componente		X
8	Francesco Rossi	Componente		X

Assiste il Segretario Generale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.**Il dirigente di Settore**
Ernesto Forte

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

la legge 11 agosto 1991, n.266 recante "*Legge quadro sul volontariato*" stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., recante "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*", in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, all'art. 18 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi;

con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile*" è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenuta nell'art. 18 della legge n. 225/1992;

la Regione Calabria, in coerenza con le finalità espresse, all'art. 6, dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, con legge 26 luglio 2012, n. 33, recante "*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*" ha normato l'attività del volontariato regolamentando, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime;

la citata norma, all'art. 2, comma 2 lettera d), tra le azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità annovera quelle orientate a "*prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile*";

la medesima norma definisce le procedure per l'iscrizione delle associazioni al Registro regionale e ai Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile per le quali non viene fatta alcuna distinzione;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 2012, ha emanato la Direttiva riguardante gli "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*", con la quale vengono definiti criteri operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione civile.

la Direttiva stabilisce, in particolare, i criteri che le Organizzazioni di volontariato devono possedere per poter aderire all'Elenco nazionale (istituito dallo Stato) e agli elenchi territoriali (istituiti dalle Regioni). Per questi ultimi si puntualizza che "*l'elenco territoriale del volontariato di Protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 legge 266/91*";

Considerato necessario armonizzare le disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi contenuti nella Direttiva sopra menzionata.

Ritenuto, pertanto, proporre la modifica del quadro normativo regionale nel senso di integrare gli articoli 2, 5 e 16 della L.r. 26 luglio 2012, n. 33 (*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*).

Considerato che l'approvazione delle modifiche alla L.r. 33/2012 riveste carattere d'urgenza ed indifferibilità in quanto, oltreché scaduto il termine di 180 giorni fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia di protezione civile alla direttiva del 9 novembre 2012, le integrazioni prospettate assicurano continuità alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati all'art. 2 della legge n. 225/1992 come modificati dalla legge 100/2012.

Vista l'allegata proposta recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)" unitamente alla relativa relazione.

Visto il parere favorevole dell'Ufficio legislativo.

Visto il parere del Dipartimento Bilancio e recepite le relative osservazioni.

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, On.le Gerardo Mario Oliverio, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

di recepire la Direttiva recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile", emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2012;

di armonizzare le disposizioni regionali in materia di protezione civile ai principi in essa contenuti;

di approvare la proposta di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)";

di specificare che all'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

di prendere atto dell'urgenza ed indifferibilità dell'approvazione della legge di cui sopra;

di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio Regionale;

di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 08/08/2015 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato). Istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

Relazione

La legge 11 agosto 1991, n.266 recante "*Legge quadro sul volontariato*" stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., recante "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*", in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, all'art. 18 disciplina le modalità per promuovere la più ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasioni di calamità naturali, catastrofi o degli altri eventi.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, avente ad oggetto "*Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile*" è stata data attuazione alla richiamata disposizione contenuta nell'art. 18 della legge n. 225/1992.

La Regione Calabria, in coerenza con le finalità espresse, all'art. 6, dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, con legge 26 luglio 2012, n. 33, recante "*Norme per la promozione e la disciplina del volontariato*" ha normato l'attività del volontariato regolamentando, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

La citata norma, all'art. 2, comma 2 lettera d), tra le azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità annovera quelle orientate a "*prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile*".

La medesima norma definisce le procedure per iscrizione delle associazioni al Registro regionale e ai Registri Provinciali delle Organizzazioni di Volontariato, ivi incluse quelle di protezione civile per le quali non viene fatta alcuna distinzione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 9 novembre 2012, ha emanato, la Direttiva riguardante gli *"Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"*, con la quale vengono definiti criteri operativi finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione civile.

La Direttiva stabilisce, in particolare, i criteri che le Organizzazioni di volontariato devono possedere per poter aderire all'Elenco nazionale (istituito dallo Stato) e agli elenchi territoriali (istituiti dalle Regioni). Per questi ultimi si puntualizza che ***"l'elenco territoriale del volontariato di Protezione civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 legge 266/91"***

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi contenuti nella Direttiva sopra menzionata ed assicurare continuità alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati all'art. 2 della legge n. 225/1992 come modificati dalla legge 100/2012, si propone al Consiglio Regionale la discussione e successiva approvazione dell'allegata proposta di legge regionale recante *"Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)"*.



REGIONE CALABRIA
*Dipartimento Bilancio, Finanze,
Patrimonio e Società Partecipate*

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0162267 del 22/05/2015



Il Dirigente Generale

*Dirigente Settore Protezione Civile
Dr. Ernesto Forte
settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it*

OGGETTO: Progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)".

Con riferimento al progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)", trasmesso con posta certificata il 22 maggio 2015, si conferma che le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Si suggerisce, pertanto, l'inserimento della seguente clausola di invarianza degli oneri finanziari:

"Art. 4

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale."

Si segnala, infine, che all'articolo 2 è stato omissso, per errore materiale, il riferimento alla legge n. 266 e che l'articolo dedicato all'entrata in vigore deve riportare una corretta numerazione.

-Dr. Filippo De Cello-

All. 1

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato). Istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

Art. 1

(Modifica all'articolo 2)

1. Al comma 2, lettera d), dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) dopo le parole «protezione civile» è aggiunto il seguente periodo:

«nonché nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 9 novembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 1° febbraio 2013, recante *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*.»;

Art. 2

(Introduzione dell'art. 5-bis)

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis

Istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile.

1. In conformità a quanto previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 9 novembre 2012, recante *“Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”* è istituito l'apposito “Elenco regionale del volontariato di protezione civile”, separato dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e dalla presente legge, fermo restando che le organizzazioni che ne hanno i requisiti possono essere iscritte ad entrambi.
2. L'iscrizione nell'Elenco costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194.
3. L'elenco è tenuto e gestito dalla Protezione Civile regionale, mediante l'impiego di adeguate tecnologie dell'informazione e della comunicazione e deve essere reso attivo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge istitutiva.
4. All'elenco di cui al comma precedente devono iscriversi le organizzazioni che intendono operare per attività od eventi di rilievo regionale o locale e che abbiano i requisiti di cui alla citata Direttiva. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente

notificate ai Comuni interessati, affinché i Sindaci, in qualità di autorità comunali di Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.

5. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco sono indicati dal paragrafo 1.2. della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 9 novembre 2012, recante "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*".

6. L'ufficio competente alla tenuta dell'elenco accerta annualmente la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. La perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco. Nel caso in cui l'ufficio accerta il venire meno di uno dei requisiti dà notizia dell'avvio del procedimento per la cancellazione concedendo all'organizzazione interessata il termine di trenta giorni per il ripristino delle condizioni che consentono l'iscrizione.

7. La Protezione Civile regionale programma le iniziative formative utili, anche a carattere obbligatorio, per consentire la migliore qualificazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco, in collaborazione, ove possibile, con il Dipartimento nazionale di Protezione civile.

7. Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le disposizioni dettate dalla citata Direttiva.»

Art. 3 (Modifica all'articolo 16)

1. All'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) è aggiunto il seguente comma 5:

«5. Per le associazioni di volontariato di protezione civile sono validi gli orientamenti dettati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, recante "*Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile*";

Art. 4 (Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a

chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA
Giunta regionale
Ufficio Legislativo

prot. n. 307592/SIAR

111.3
Catanzaro, 1 ottobre 2014

Sig. Dirigente Generale
Dipartimento Presidenza
Sede

Oggetto: Proposta di legge recante "Modifiche alla Legge regionale 26 luglio 2012 n.33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)".

Si fa riferimento alla richiesta di codesto Dipartimento pervenuta a mezzo PEC, con la quale è stato chiesto il relativo parere sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Preliminarmente occorre evidenziare che la proposta di legge di modifiche alla legge regionale n.33/2012 interviene in un regime di *prorogatio* che limita il potere degli organi regionali al solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili (Corte Cost. sent. 196/2003; sent.68/2010.)

Ciò posto, preme osservare che le proposte modifiche di legge, se pure si pongono l'obiettivo di adeguare le disposizioni regionali in materia di volontariato di protezione civile ai principi contenuti nella Direttiva del 9.11.2012 di che trattasi ed assicurare continuità alle attività di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati all'art. 2 della legge n. 225/1992 come modificati dalla legge 100/2012, sono avanzate oltre il termine di 180 giorni (dall'entrata in vigore della direttiva) fissato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il quale le Regioni avrebbero dovuto procedere all'armonizzazione delle disposizioni regionali ai principi dettati dalla direttiva medesima, pubblicata in G.U. n. 27 in data 1.2.2013.


Ne consegue che la proposta di legge *de qua* presenta il carattere della necessità e dell'urgenza derivante dal ritardo nell'adeguamento delle disposizioni regionali alla direttiva in materia di volontariato di protezione civile.

Nel merito non ci sono osservazioni.


Nei termini sopra esposti è il richiesto parere.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Estensore

( avv. Rodolfo Elia)

Il Dirigente del Settore

( dott. Luigi Bulotta)

Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33**Norme per la promozione e la disciplina del volontariato.**

(BUR n. 14 dell'1 agosto 2012, supplemento straordinario n. 1 del 3 agosto 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 1 ottobre 2012, n. 44)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie finalità in materia di politiche sociali:
 - a) riconosce l'opera sociale svolta dalle associazioni di volontariato che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale e gratuitamente, salvaguardandone altresì l'autonomia e la dignità e promuovendo il ruolo determinante di tali organizzazioni per la crescita umana, sociale culturale e civile delle comunità locali;
 - b) riconosce, in coerenza con le finalità espresse dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione;
 - c) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
 - d) promuove e valorizza iniziative di formazione nei confronti degli operatori addetti ai servizi di volontariato, al fine di fornire gli strumenti minimi di conoscenza e le metodologie più adeguate necessari allo svolgimento più efficace dell'azione solidaristica;
 - e) riconosce e valorizza le iniziative di solidarietà che prevedono l'azione congiunta di più associazioni, e forme di collaborazione tra queste e gli Enti locali al fine di promuovere l'attuazione sul territorio regionale di metodologie di intervento «a rete»;
 - f) favorisce, alla luce dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista agli articoli 12 e ss.;
 - g) promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta dei valori del volontariato.
2. La presente legge disciplina, in particolare, i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

Art. 2
(Attività di volontariato)

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, reso per fini di solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche

- indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte.
2. L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e si esprime particolarmente nella cura delle relazioni umane e nella promozione delle responsabilità comunitarie, attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:
- a) contrastare le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;
 - b) intervenire nei contesti familiari nel cui ambito vivono persone malate, disabili o non autosufficienti, specie se tali nuclei vivono in condizioni di povertà estrema e marginalità;
 - c) promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;
 - d) prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile;
 - e) tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;
 - f) promuovere forme e opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;
 - g) promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della nonviolenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale.

Art. 3

(Organizzazioni di volontariato)

1. È organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, la cui attività, svolta ai sensi dell'articolo 2, è finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati ovvero alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico.
3. Non sono organizzazioni di volontariato, ai fini della presente legge, le istituzioni pubbliche, le cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni pro loco, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nonché tutte le organizzazioni che hanno come finalità la prevalente tutela degli interessi personali dei propri iscritti ovvero di appartenenti, e loro congiunti, a specifiche categorie professionali.
4. All'interno di ogni organizzazione di volontariato si possono distinguere le seguenti tipologie di aderenti:
 - a) volontari, che prestano la propria opera gratuitamente nello svolgimento delle attività istituzionali, oltre a provvedere al pagamento dell'eventuale quota annuale di adesione;

- b) sostenitori che non svolgono direttamente attività di volontariato limitando il proprio apporto al pagamento di una quota di adesione e senza ricoprire incarichi direttivi. Gli operatori volontari di cui alla lettera a) devono comunque essere presenti in maniera prevalente e in numero adeguato rispetto alle finalità perseguite dall'associazione.
5. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione di riferimento.
 6. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
 7. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse.
 8. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
 9. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti di cui al comma 4, lettera a), contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, che individua i meccanismi semplificati delle polizze assicurative che le organizzazioni di volontariato sono tenute a stipulare a favore dei propri aderenti.
 10. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato od organizzazioni *no-profit*, operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 4

(Reti territoriali e coordinamenti regionali di volontariato)

1. Sono riconosciute e valorizzate le aggregazioni tra singole associazioni, dirette a favorire reti territoriali cui demandare specifiche funzioni operative.
2. Sono altresì riconosciute e favorite forme di coordinamento regionale, presenti in almeno quattro province su cinque, promosse da singole associazioni, intorno ad aree tematiche comuni, con funzioni di rappresentanza e sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, secondo il principio di sussidiarietà.

CAPO II REGISTRO REGIONALE E REGISTRI PROVINCIALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 5*(Registro regionale e sezioni provinciali delle organizzazioni di volontariato)*

1. La Regione Calabria provvede alla tenuta ed alla pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato quale aggregazione delle sezioni provinciali istituite ai sensi del successivo comma 2.
2. Presso le Province sono istituite le sezioni provinciali del registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 131, comma 1 lettera o), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.
3. Per l'iscrizione nei registri le associazioni e le reti territoriali devono:
 - a) avere sede legale in Calabria dove devono essere costituite ed operare da almeno sei mesi;
 - b) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e, ove pertinenti, all'articolo 4 comma 1.
4. Nel registro deve risultare l'atto costitutivo e lo statuto, ovvero l'accordo degli aderenti, l'ambito territoriale di attività, fino a tre ambiti tematici di intervento fra quelli di cui all'articolo 2 comma 2, la sede dell'organizzazione. Nel registro devono altresì essere iscritte le modifiche dello statuto o dell'accordo degli aderenti, i trasferimenti della sede, le variazioni degli ambiti tematici di intervento, le deliberazioni di scioglimento.
5. L'iscrizione nel registro é condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 8 e per beneficiare delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui alla legge 266/1991.
6. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 comma 4.
7. La cancellazione di cui al comma 6 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.
8. Nel procedimento di iscrizione si tiene conto della differente natura e attività delle organizzazioni di volontariato e delle reti di volontariato.
9. Le reti di volontariato territoriali di cui all'articolo 4 comma 1 sono iscritte in una apposita sezione del registro provinciale di cui all'articolo 5 comma 2.
10. Le organizzazioni di volontariato e le reti di volontariato territoriali sono iscritte, in base alla localizzazione della loro sede legale, nelle corrispondenti sezioni provinciali del registro del volontariato istituito presso le province fatte salve le reti con ambito territoriale regionale che si iscrivono direttamente al Registro Regionale del Volontariato.
11. Alla istruttoria e alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale, e delle reti territoriali, provvedono le amministrazioni provinciali comunicandone l'esito alla Regione ai fini della iscrizione nel registro regionale del volontariato.

12. Alla tenuta del registro regionale del volontariato, quale aggregazione delle sezioni provinciali e delle reti territoriali, provvede il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.

Art. 6

(Procedure per l'iscrizione al Registro)

1. La domanda di iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato deve essere presentata personalmente ovvero inoltrata a mezzo di raccomandata A/R, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione, all'ufficio della competente provincia deputato alla tenuta della relativa sezione, per come determinato nell'articolo 5, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei soci;
 - b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;
 - c) relazione delle iniziative di solidarietà realizzate e programma di quelle future, specificando le metodologie di intervento, la qualificazione dei volontari impiegati e il tipo di prestazioni fornite agli utenti;
 - d) elenco dei volontari impegnati nelle iniziative di solidarietà;
 - e) indicazione di eventuali corsi di formazione seguiti dai volontari;
 - f) indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone;
 - g) documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi, per gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991, e dei Decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14 Febbraio 1992 e del 16 Novembre 1992;
 - h) dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia di volontariato;
 - i) copia del bilancio dell'ultimo anno o, in mancanza, rendiconto dell'ultimo periodo di attività;
 - j) altra documentazione ritenuta utile da parte dei competenti uffici preposti alla istruttoria.
2. L'istruttoria è condotta dai competenti uffici, che curano anche la conservazione dei documenti ricevuti, la redazione e la stesura della sezione del registro di propria competenza. Gli uffici provinciali competenti provvedono a trasmettere semestralmente la sezione del registro da essi tenuta al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.
3. Il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nella sezione regionale e nelle sue sezioni provinciali, è soggetto a revisione triennale per la verifica della permanenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.
4. Le organizzazioni di volontariato sono cancellate dal registro regionale qualora si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) mancanza, alla verifica triennale, dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione;

- b) violazione di uno o più termini delle convenzioni di cui all'articolo 8 stipulate con la Regione, con le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici.
5. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione nella sezione regionale o in una di quelle provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, ricorso in via amministrativa al Presidente dell'ente titolare della tenuta della sezione del registro di cui trattasi. Le associazioni possono, altresì ricorrere in via giurisdizionale, nei modi e termini stabiliti dalla legge, avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione.

Art. 7
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale è effettuata dalla Regione e dalle Province, secondo la specifica competenza, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro provinciale o regionale e l'effettiva operatività delle organizzazioni medesime.
2. Sulla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale e sulla omogeneità nell'applicazione dei criteri di iscrizione vigila la Regione attraverso il Settore Politiche Sociali, che può intervenire con pareri ed indirizzi vincolanti.

CAPO III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Art. 8
(Convenzioni)

1. La Regione, gli enti da essa dipendenti, gli enti locali e gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui al precedente articolo 5, e che dimostrino attitudine e capacità operative, per lo svolgimento di:
 - a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
 - b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici. Le convenzioni devono favorire il più possibile lo svolgimento di attività, anche di tipo innovativo sperimentale, rispondenti ai bisogni della comunità.
2. La Regione e gli enti pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel settore oggetto della convenzione. L'oggetto delle convenzioni risulta, di norma, da proposte e progetti innovativi di intervento avanzati dalle organizzazioni di volontariato sulla base di bisogni sociali rilevati sul territorio. Alla pubblica amministrazione è data facoltà di selezionare le proposte meglio rispondenti all'interesse generale, da favorire alla luce del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 ultimo comma della Costituzione.
3. (abrogato)¹

¹Comma abrogato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 1 ottobre 2012, n. 44 che precedentemente così recitava: «3. Alle organizzazioni di volontariato è fatto divieto di partecipare alle procedure di evidenza pubblica relative a forniture, servizi e lavori, promosse dalle pubbliche amministrazioni nel territorio regionale, che non siano riservate alle organizzazioni medesime.».

Art. 9

(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)

1. Le organizzazioni di volontariato svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private e possono accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati con enti pubblici, operanti negli ambiti tematici di loro interesse.

Art. 10

(Sostegno al volontariato)

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, informazione e sperimentazione nel settore.
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi finalizzati al sostegno del funzionamento ordinario delle organizzazioni di volontariato, specialmente delle associazioni di piccole dimensioni, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle competenze assegnate alle Province ai sensi dell'articolo 131, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 34/2002.
3. La Regione Calabria, ferme restando le competenze delle province, può finanziare specifici progetti o iniziative delle organizzazioni di volontariato, nonché delle reti territoriali e dei coordinamenti regionali di cui all'articolo 4, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel limite massimo del 30 per cento della dotazione finanziaria annuale.

Art. 11

(Centri di servizio per il volontariato)

1. L'attività dei centri di servizio costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge 266/1991 è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato secondo i principi fissati nella relativa Carta dei valori, mediante l'erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale.
2. L'attività di cui al comma 1 consiste in particolare:
 - a) nell'approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
 - b) nell'offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;
 - c) nel contributo all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato;
 - d) nell'assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;
 - e) nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
 - f) nell'incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

3. Lo statuto dei centri di servizio deve prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l'accesso ad altri partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi.
4. L'assessore regionale competente in materia di volontariato o suo delegato rappresenta la Regione nel Comitato di Gestione del Fondo di cui alla legge 266/1991.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DEL VOLONTARIATO
ALLE POLITICHE REGIONALI

Art. 12

(Partecipazione del volontariato alla programmazione)

1. Le organizzazioni di volontariato partecipano, in riferimento ai propri ambiti tematici di attività ed alla generalità delle politiche per la coesione sociale e la qualità della vita, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato, attraverso gli organismi di cui al successivo articolo 13, sono informate e consultate nell'elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e degli interventi regionali e locali e possono proporre al riguardo progetti ed iniziative.

Art 13

(Assemblea e Consulta regionale del volontariato)

1. L'Assemblea regionale del volontariato è strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse.
2. All'Assemblea, che si riunisce almeno ogni anno, partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, o loro delegati. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitate a partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale e non iscritte nel registro di cui all'articolo 5.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente della Consulta di cui al comma 4 e ha il compito di:
 - a) formulare, autonomamente, o su richiesta della Consulta, proposte e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali relativi alle attività di interesse e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
 - b) definire le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 14;
 - c) eleggere la Consulta regionale del volontariato di cui al comma 4.
4. L'Assemblea elegge nel proprio seno la Consulta regionale del volontariato, composta da dieci membri in rappresentanza delle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali del registro regionale di cui all'articolo 5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, nomina inoltre tre rappresentanti, in qualità di esperti, che partecipano alle attività della Consulta senza diritto di voto. Al fine di garantire la massima rappresentatività di tutte le realtà di volontariato presenti in regione la Consulta può cooptare altri componenti, fino ad un massimo di ulteriori cinque unità in aggiunta ai dieci suddetti, portatori di interessi di aree tematiche non rappresentate nella

composizione della Consulta stessa. L'Assemblea determina con apposito disciplinare le modalità di funzionamento della stessa, nonché della Consulta.

5. La Consulta dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente ed ha il compito di:
 - a) esprimere parere alla Giunta regionale, se richiesto, in merito alle proposte di legge e gli atti di indirizzo nelle materie di interesse delle organizzazioni di volontariato;
 - b) formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale che interessa le attività del volontariato;
 - c) formulare all'Assemblea indicazioni e proposte di discussione e approfondimento su tematiche particolari;
 - d) affidare e sovrintendere la predisposizione del rapporto triennale sul volontariato calabrese, da presentare in occasione della Conferenza regionale di cui all'articolo 14;
 - e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al Comitato di Gestione del Fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1991.
6. Il parere di cui al comma 5, lettera a), è reso entro il termine fissato nella richiesta.
7. La Consulta di cui al comma 4 fornisce informazioni all'Assemblea ed alle organizzazioni di volontariato in merito alle iniziative intraprese e invia periodicamente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.
8. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea e della Consulta è a titolo gratuito.
9. In caso di mancato funzionamento o palese prolungata inattività della Consulta, l'assessore regionale competente può richiedere al presidente della stessa una convocazione urgente al fine di proporre all'Assemblea la nomina di una nuova Consulta. In caso di mancata convocazione entro 60 giorni provvede l'assessore regionale al ramo.

Art. 14

(Conferenza regionale del volontariato)

1. L'assessore regionale alle Politiche Sociali convoca ogni due anni la Conferenza regionale del volontariato, al fine di esaminare le problematiche individuate dall'Assemblea regionale di cui all'articolo 13 in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato.
2. Alla Conferenza partecipano in particolare le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio regionale, anche non iscritte al registro di cui all'articolo 5, il Comitato di Gestione del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 266/1991, i centri di servizio per il volontariato e tutti i soggetti istituzionali, gruppi e gli operatori interessati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. È istituito il Fondo regionale per il volontariato per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Ai relativi oneri determinati in euro 200.000,00, si provvede, per l'esercizio in corso, con le risorse disponibili all'UPB 6.2.01.02, capitolo 4331103, dello

stato di previsione della spesa del bilancio, inerente a «Fondo regionale per le politiche sociali» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di euro 200.000,00, di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, agli oneri quantificati a regime in euro 200.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato) come modificato dalla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino alla scadenza prevista. Le convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'adozione dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti.
3. Fino alla data di adozione delle disposizioni attuative di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.
4. In sede di prima applicazione, l'Assemblea di cui all'articolo 13 è convocata dall'assessore regionale alle Politiche Sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'avviso di convocazione saranno comunicate le modalità di svolgimento della stessa.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato), e 17 maggio 1996, n. 10 (Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato).

Art. 18

(Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge 11 agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1 - *finalità e oggetto della legge*

Art. 2 - *Attività di volontariato*

Art. 3 - *Organizzazione di volontariato*

Art. 4 - *Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato*

Art. 5 - *Risorse economiche*

Art. 6 - *Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome*

Art. 7 - *Convenzioni*

Art. 8 - *Agevolazioni fiscali*

Art. 9 - *Valutazione dell'imponibile*

Art. 10 - *Norme regionali e delle province autonome*

Art. 11 - *Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi*

Art. 12 - *Osservatorio nazionale per il volontariato*

Art. 13 - *Limiti di applicabilità*

Art. 14 - *Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria*

Art. 15 - *Fondi speciali presso le regioni*

Art. 16 - *Norme transitorie e finali*

Art. 17 - *Flessibilità nell'orario di lavoro*

Note alla Legge

Art. 1 - *finalità e oggetto della legge*

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
 2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
-

Art. 2 - *Attività di volontariato*

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
-

Art. 3 - *Organizzazione di volontariato*

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate
-

Art. 4 - *Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato*

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
 2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
-

Art. 5 - *Risorse economiche*

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile

Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
-

Art. 7 - Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
 3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
-

Art. 8 - Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.
3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente; "1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente al fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, al sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili al fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentate il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
-

Art. 9 - *Valutazione dell'imponibile*

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, prime comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982 n. 954.
-

Art. 10 - *Norme regionali e delle province autonome*

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
 2. In particolare, disciplinano:
 - a. le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome
 - b. le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
 - c. i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni anche in relazione al diversi settori di intervento;
 - d. gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
 - e. le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato; n la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 al corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti e promossi dalle regioni dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
-

Art. 11 - *Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi*

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
 - a. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
 - b. promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
 - c. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
 - d. approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
 - e. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
 - f. pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
 - g. sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
 - h. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
 - i. promuovere con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13 - Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
 3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
-

Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
 2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
 3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
-

Art.16 - Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
-

Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data, addì 11 agosto 1991

Cossiga, Presidente della Repubblica

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il guardasigilli Martelli

Legge n. 100 del 12 luglio 2012 (1).**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 luglio 2012, n. 162.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato**Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59**

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 2 è premesso il seguente:

"Art. 1-bis. - (Servizio nazionale della protezione civile). - 1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"»;

dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Attività e compiti di protezione civile). - 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente";

b-ter) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis. - (Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico). -

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-ter. - (Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze). - 1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

alla lettera c):

al numero 1), capoverso, le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «di un Ministro con portafoglio», le parole: «acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate» sono sostituite dalle seguenti: «anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni» e dopo le parole: «natura degli eventi,» sono inserite le seguenti: «disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza»;

al numero 2), capoverso, al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e, al secondo periodo, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

al numero 3), capoverso:

al primo periodo, dopo le parole: «stato di emergenza dichiarato» sono inserite le seguenti: «a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)»;

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che

costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose»;

al numero 4), capoverso:

al primo periodo, le parole: «al Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1»;

al secondo periodo, la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo», la parola: «verificazione» è sostituita dalla seguente: «verifica» e le parole: «per i conseguenti provvedimenti» sono soppresse;

al terzo periodo, la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;

al numero 6), capoverso, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico»;

al numero 7):

al capoverso 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione»;

al capoverso 4-ter, secondo periodo, dopo le parole: «sei mesi» sono inserite le seguenti: «non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento»;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile»;

al numero 8.1), le parole: «il quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto periodo», dopo le parole: «al Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile»;

al numero 10), capoverso:

al secondo periodo, le parole: «corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura» sono sostituite dalle seguenti: «reintegrato in tutto o in parte» e dopo le parole: «voci di spesa» è inserita la seguente: «rimodulabili»;

al quarto periodo, le parole: «In combinazione» sono sostituite dalle seguenti: «Anche in combinazione» e le parole: «è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato» sono sostituite dalle seguenti: «è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte,»;

al quinto periodo, dopo le parole: «maggiori entrate corrispondenti» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo,»;

al sesto periodo, dopo le parole: «Per la copertura degli oneri derivanti» sono inserite le seguenti: «dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché» e le parole: «tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa individuati, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi del» sono sostituite dalle seguenti: «tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al»;

dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario»;

il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato»;

alla lettera d):

il numero 1.2) è sostituito dal seguente:

«1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli-Venezia Giulia"»;

al numero 2), le parole: «o, per sua delega» sono sostituite dalle seguenti: «, per sua delega» e le parole: «del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «di un Ministro con portafoglio»;

alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«2-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni";

al comma 2, lettera a), capoverso, secondo periodo, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Piano regionale di protezione civile). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono approvare con propria deliberazione il piano regionale di protezione civile, che può prevedere criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza sulla base delle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e il ricorso a un piano di prevenzione dei rischi. Il piano regionale di protezione civile può prevedere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,»;

alla lettera a), dopo le parole: «19 gennaio 2010, n. 3840,» sono inserite le seguenti: «5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901,», le parole: «2007, e n. 21» sono sostituite dalle seguenti: «2007, n. 21» e dopo le parole: «27 gennaio 2010» sono aggiunte le seguenti: «e n. 243 del 16 ottobre 2010»;

alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, recante dichiarazione di "grande evento" in occasione del VII incontro mondiale delle famiglie che si terrà nella città di Milano nei giorni dal 30 maggio al 3 giugno 2012»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al secondo periodo, le parole: «e per la durata massima di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Sono ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012, i limiti di spesa di cui al patto di stabilità interno per la regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'articolo 2, comma 7, della legge 12 novembre 2011, n. 184, le parole: "12.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.782 milioni di euro"»;

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. È istituita, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e ai soggetti imprenditoriali che sono o che si propongono come affidatari di tali lavori, servizi e forniture, comprese le segnalazioni su inadempienze e su danni già verificatisi».

All'allegato «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)» sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1 (articolo 1, comma 1, lettera c), numero 10) - "Allegato (articolo 5, comma 5-quinquies)"»;

alla tabella: Ministero dell'interno, le voci: «2309 - Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», e «2310 - Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra» sono soppresse;

alla tabella: Ministero della salute, la voce: «4401 - Somme da destinare alle attività istituzionali della sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità» è soppressa;

è aggiunto, in fine, il seguente segno: «"».

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 - art. 2 e 18 (1)**Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. (2)**

(Il testo è aggiornato con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

(2) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Per l'interpretazione autentica della presente legge vedi il comma 1-bis dell'art. 6, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (8) (9).

(8) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 15 maggio 2012, n. 59.

(9) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Art. 18. Volontariato.

1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge (64).

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi (65) (66):

- a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica (67);
- b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile (68);
- c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 .

3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 (69) (70).

(64) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(65) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(66) Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile vedi il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

(67) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(68) Il comma 1, il capoverso e le lettere a) e b) del comma 3 sono stati così modificati dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(69) Comma aggiunto dall'art. 11, D.L. 26 luglio 1996, n. 393.

(70) Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2001, n. 120.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto l'*articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, recante norme in materia di volontariato di protezione civile;

Vista la *legge 11 agosto 1991, n. 266*, recante legge-quadro sul volontariato;

Visto l'*articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 1984, n. 363*, recante interventi in favore del volontariato;

Visto l'*articolo 11 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 25 settembre 1996, n. 496*, recante interventi urgenti di protezione civile, che dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile e prevede la predisposizione di un apposito elenco;

Vista la *legge 15 marzo 1997, n. 59*, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la *legge 15 maggio 1997, n. 127*, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Visti gli *articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*, che dispongono in materia di protezione civile;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613*, recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, previsto dall'*articolo 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

Considerata l'esigenza di una riformulazione organica del regolamento, per quanto riguarda la partecipazione alle attività di protezione civile delle organizzazioni di volontariato, nonché la concessione di contributi e lo snellimento delle procedure per la concessione dei contributi stessi e per l'utilizzo del volontariato;

Considerato che ai sensi dell'*articolo 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, il Dipartimento della protezione civile è soppresso ed i compiti attualmente intestati al medesimo Dipartimento sono trasferiti all'Agenzia di protezione civile di cui all'articolo 79 del citato decreto legislativo;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso in data 6 dicembre 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per gli affari regionali e per la solidarietà sociale;

Emana il seguente regolamento:

1. *Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile.*

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, di competenza statale ai sensi dell'*articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'*articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata «Agenzia», che provvede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'*articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei

dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della *legge n. 225 del 1992* in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*.

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

2. Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini.

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli *A* e *B* allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura

della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

3. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi.

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

4. Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

5. Criteri e procedure per la concessione dei contributi.

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;

b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;

c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata ⁽²⁾.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'*Acc. 25 novembre 2004*, il *Prov. 28 luglio 2005*, il *Prov. 29 aprile 2010, n. 5* e il *Prov. 8 luglio 2010, n. 58*.

6. Obblighi dei beneficiari.

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni

acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati;

c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.

7. Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa.

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

8. Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità.

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione.

2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del *decreto legislativo n. 112 del 1998* e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*.

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e nel rispetto dei principi introdotti dalla *legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

9. *Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.*

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'*articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266*, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei «ruolini» delle Prefetture, previsti dall'*articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66*, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della *legge n. 225 del 1992*.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della *legge n. 225 del 1992*, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998*, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia ⁽³⁾.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa ⁽⁴⁾.

(4) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi il comma 5-ter dell'art. 8, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, O.P.C.M. 10 novembre 2010, n. 3904.

11. Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

12. Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

13. Estensione benefici.

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

14. Norma di copertura.

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.

15. Norma transitoria.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'*articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

16. Norma abrogativa.

1. Il *decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613*, è abrogato.

17. Norma finale.

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.

Allegato A

(previsto dall'art. 2, comma 6)

Scarica il file

Fac-simile

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. _____ del _____

Il sottoscritto _____ rappresentante legale con sede legale

dell'organizzazione _____ nel comune _____ di _____ provincia _____

indirizzo _____ c.a.p. _____ tel. _____

tel. _____ fax _____

Chiede

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. _____ del _____

la concessione di un contributo per un _____ per il totale di L. _____

potenziamento delle attrezzature e dei mezzi sottoindicati:

Allega alla presente domanda:

- a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e, alle modalità d'impiego;
- b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
- c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già erogati per il medesimo progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
- e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data,

Firma

Allegato B

(previsto dall'art. 2, comma 6)

Scarica il file

Fac-simile

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. _____ del _____

Il sottoscritto _____ rappresentante legale con sede legale

dell'organizzazione _____ nel comune di _____ provincia _____

indirizzo _____ c.a.p. _____ tel. _____

tel. _____ fax _____

Chiede

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. _____ del _____

la concessione di un contributo per un _____ per il totale di L. _____

miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini:

Allega alla presente domanda:

- a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
- b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
- c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già erogati per il medesimo progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
- e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data,

Firma

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2012

Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile. (13A00827)

(GU n.27 del 1-2-2013)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile» e, in particolare, l'articolo 18, che al comma 1 disciplina le modalita' per promuovere la piu' ampia partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamita' naturali, catastrofi o degli altri eventi oggetto della legge medesima, e che al comma 3 rinvia la definizione dei modi e delle forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile ad un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 107, comma 1, che stabilisce la competenza dello Stato in materia di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di Protezione Civile, e l'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 7), che attribuisce alle regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile», con il quale e' stata data attuazione alla richiamata disposizione contenute nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 225/1992;

Considerato che il predetto Regolamento contiene la disciplina generale delle modalita' di partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di Protezione Civile relativamente alla definizione e al riconoscimento delle diverse tipologie di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, alla promozione e realizzazione delle attivita' formative ed addestrative finalizzate al miglioramento della capacita' operative delle organizzazioni e dei volontari ad esse appartenenti, nonche' alla partecipazione delle organizzazioni alle attivita' operative in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, della legge n. 225/1992;

Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.

343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazione, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di Protezione Civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», che prevede, in particolare, che il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Ritenuto necessario adottare i predetti indirizzi operativi, anche al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attivita' del volontariato di Protezione Civile, precisando, anche alla luce dell'applicazione pratica riscontrata a partire dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo, ambiti operativi e modalita' di attuazione di talune delle disposizioni in esso contenute;

Dato atto che sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

Viste le note del 5 marzo 2012, del 29 marzo 2012 e del 20 febbraio 2012 con le quali hanno espresso il proprio parere favorevole, rispettivamente, il Presidente della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana ed il Presidente del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per quanto di interesse delle due strutture operative;

Considerato che taluni temi trattati nei presenti indirizzi operativi sono stati oggetto di approfondimento in occasione degli «Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile», svoltisi a Roma dal 13 al 15 aprile 2012 e che nel documento conclusivo approvato dall'assemblea dei delegati sono contenuti auspici conformi al contenuto dei medesimi;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata istituita con il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del giorno 21 giugno 2012;

A d o t t a
i seguenti indirizzi operativi

finalizzati ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile

Premesse e finalita'.

Il volontariato di Protezione Civile costituisce una componente fondamentale del Servizio nazionale della Protezione Civile e dei sistemi regionali e locali che lo compongono. La qualificazione come struttura operativa consente alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile di prendere attivamente parte a tutte le attivita' previste dalla legge: la previsione, la prevenzione, l'intervento di soccorso ed il supporto per il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati.

La legislazione tutela l'autonomia del volontariato, anche nel particolare settore della Protezione Civile, e pone la sua promozione

tra gli obiettivi primari in capo allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali.

Il Regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, (di seguito «Regolamento») e' uno strumento di straordinaria efficacia per assicurare la piena partecipazione delle organizzazioni di volontariato agli interventi in emergenza, alle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi nonche' a quelle di pianificazione delle emergenze. Gli istituti in esso contenuti hanno consentito di conseguire risultati positivi sia nelle attivita' preparatorie e formative che in quelle di intervento operativo, anche nelle emergenze di piu' vaste dimensioni.

E' ora necessario procedere al consolidamento dei risultati conseguiti ed alla contestuale stabilizzazione del ruolo del volontariato di Protezione Civile nell'ambito del Servizio nazionale istituito nel 1992.

I presenti indirizzi operativi si focalizzano sulla partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nelle diverse forme associative che la legge consente, alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso da svolgere in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alle attivita' di formazione ed addestramento nella stessa materia.

Gli eventi individuati dalla predetta disposizione sono articolati in tre tipologie, le prime due delle quali (lettere a. e b.) possono essere attribuite latu sensu al mondo dell'operativita' su scala locale o regionale. L'ultima (lettera c.) e', invece, rappresentativa del mondo dell'operativita' su scala nazionale. Nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute in materia di Protezione Civile nel cosiddetto «federalismo amministrativo», varato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' disciplinato dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il regolamento ha ritenuto opportuno assimilare ed omogeneizzare la trattazione di tutte le attivita' da svolgersi a cura dei volontari di Protezione Civile, indipendentemente dall'ambito territoriale ed operativo di riferimento, introducendo un apposito periodo di supplenza dello Stato, in attesa che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, le Regioni e le Province Autonome legiferassero sul tema, garantendo la piena funzionalita' degli istituti contenuti nel regolamento anche a livello locale.

Tutto cio' premesso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di Protezione Civile, nel predetto quadro ordinamentale vengono emanati specifici indirizzi operativi con l'obiettivo di perseguire le seguenti finalita':

valorizzare la partecipazione delle organizzazioni nello svolgimento di tutte le attivita' previste dalla legge n. 225/1992;

promuovere l'assunzione da parte delle Regioni e degli Enti locali della piena responsabilita' delle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni vigenti in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di Protezione Civile, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento;

semplificare ed agevolare l'applicazione degli istituti contenuti nel Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10 e finalizzate a consentire la piena partecipazione delle organizzazioni alle attivita' di previsione, prevenzione ed intervento in vista o in occasione degli eventi oggetto della legge n. 225/1992, nonche' le attivita' formative ed addestrative nei medesimi campi;

promuovere l'integrazione dei sistemi di riconoscimento e coordinamento delle organizzazioni di competenza dello Stato e delle Regioni, riconfigurando in tal senso la struttura dell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

1. Elenco nazionale delle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile (Art. 1 d.P.R. n. 194/2001)

1.1. L'Elenco nazionale.

Le organizzazioni che intendono partecipare alle attivita' di previsione, prevenzione ed intervento in caso o in vista degli eventi individuati dall'articolo 2 della legge n. 225/1992, come integrati dalle disposizioni in materia di interventi all'estero (decreto-legge n. 90/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152/2005) nonche' svolgere attivita' formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento.

Possono essere iscritte nell'elenco nazionale le organizzazioni aventi i requisiti specificati dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento, nelle diverse forme organizzative ed articolazioni operative disciplinate dai rispettivi statuti, ed i gruppi comunali di Protezione Civile.

L'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile previsto dall'articolo 1 del Regolamento e' costituito dalla sommatoria:

degli elenchi, albi o registri istituiti dalle Regioni ai sensi del comma 3, in attuazione di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche' dalle rispettive legislazioni regionali in materia di Protezione Civile, detti «elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile»;

dell'elenco istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento della Protezione Civile») ai sensi del comma 4, detto «elenco centrale del volontariato di Protezione Civile».

L'accesso ai benefici previsti dal Regolamento e' consentito a tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale, fin dal momento dell'iscrizione.

Tutte le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e nell'elenco centrale possono essere attivate e chiamate ad operare in caso di eventi di rilievo nazionale.

Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa necessari per l'iscrizione agli elenchi territoriali o all'elenco centrale deve essere verificato periodicamente, secondo tempistiche di aggiornamento stabilite preventivamente e, comunque, non superiori a tre anni.

1.2. Gli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile.

Le organizzazioni che intendono operare per attivita' od eventi di rilievo regionale o locale devono essere iscritte negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile, ossia nell'elenco della regione nella quale hanno la propria sede operativa. Le iscrizioni, le cancellazioni e tutte le variazioni negli elenchi territoriali sono contestualmente notificate ai Comuni interessati, affinche' i Sindaci, in qualita' di autorita' comunali di Protezione Civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialita' del volontariato di Protezione Civile disponibili sul territorio di competenza.

L'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile viene istituito appositamente e separatamente dal registro delle organizzazioni di volontariato previsto dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le organizzazioni che ne hanno i requisiti

possono essere iscritte ad entrambi.

L'iscrizione negli elenchi territoriali costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di Protezione Civile del proprio territorio (le regioni, le provincie e i comuni), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono iscriversi negli elenchi territoriali del volontariato di Protezione Civile:

- a) le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale;
- b) le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;
- c) i gruppi comunali e intercomunali;
- d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

Possono, inoltre, iscriversi negli elenchi territoriali i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle suindicate tipologie, ove esistenti e costituiti nel rispetto delle apposite discipline regionali o provinciali. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte e 4 le categorie sopra individuate.

Al fine di consentire la necessaria ottimizzazione della gestione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio in caso di emergenze nazionali, le articolazioni locali di organizzazioni a diffusione sovra-regionale o nazionale di cui alla lettera d), al momento dell'iscrizione devono comunicare esplicitamente la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione della struttura centrale dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, essa deve essere comunicata tempestivamente. Le predette comunicazioni devono essere notificate contestualmente anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio sia in occasione di emergenze di rilievo locale sia per il supporto e la partecipazione alle attività ordinarie di Protezione Civile a livello comunale, ivi comprese quelle previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.

Le modalità per richiedere l'iscrizione negli elenchi territoriali sono disciplinate dalle rispettive legislazioni regionali che determinano altresì i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi. Tali requisiti devono, comunque, soddisfare i seguenti 3 criteri minimi di base:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

- a. assenza di fini di lucro;
- b. esplicitazione dello svolgimento di attività di Protezione Civile;
- c. presenza prevalente della componente volontaria;

2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (1), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali e intercomunali il presente requisito è riferito esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi);

3. aver realizzato nel precedente triennio attività di Protezione Civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi Enti di riferimento (questa condizione non è necessaria in fase di prima iscrizione).

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente

lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticita' della struttura ed elettivita' delle cariche associative.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali possono operare anche per attivita' od eventi di rilievo nazionale. In tal caso il Dipartimento della Protezione Civile attiva le organizzazioni mediante la Regione di appartenenza, che provvede altresì al conseguente coordinamento operativo. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alle sezioni delle organizzazioni di rilievo nazionale iscritte nell'elenco centrale.

L'iscrizione, la gestione e la cancellazione dagli elenchi territoriali e' disciplinata dalle rispettive disposizioni regionali.

Al fine di armonizzare le disposizioni regionali vigenti in materia di volontariato di Protezione Civile agli indirizzi operativi qui esposti, le Regioni provvedono ai necessari adempimenti entro il termine di 180 giorni previsto dal paragrafo 3 dei presenti indirizzi.

1.3. L'Elenco centrale del volontariato di Protezione Civile.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile, e le eventuali rispettive sezioni locali e articolazioni territoriali come di seguito specificate, possono operare in caso di eventi o attivita' di rilievo nazionale.

L'iscrizione nell'elenco centrale costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni da parte dell'autorita' nazionale di Protezione Civile (il Dipartimento della Protezione Civile), anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale del volontariato di Protezione Civile:

a) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 diffuse in piu' regioni o province autonome;

b) le strutture nazionali di coordinamento delle organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria e diffuse in piu' regioni o province autonome;

c) organizzazioni appartenenti alle categorie a) e b) prive di articolazione regionale, ma in grado di svolgere funzioni specifiche ritenute dal Dipartimento della Protezione Civile di particolare rilevanza ed interesse a livello nazionale;

d) le strutture nazionali di coordinamento dei gruppi comunali ed intercomunali di Protezione Civile.

Le modalita' per richiedere l'iscrizione nell'elenco centrale sono disciplinate dal Dipartimento della Protezione Civile nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, assicurando la distinzione delle quattro categorie sopra richiamate.

I requisiti strutturali e le caratteristiche di capacita' tecnico-operativa di rilievo nazionale delle organizzazioni che chiedono l'iscrizione nell'elenco centrale sono i seguenti:

1. esplicitazione, nell'ambito dello statuto o dell'atto costitutivo, delle seguenti caratteristiche:

a. assenza di fini di lucro;

b. esplicitazione, dello svolgimento di attivita' di Protezione Civile;

c. presenza prevalente della componente volontaria;

2. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi, di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici (2), da attestarsi mediante autocertificazione da sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge;

3. rilevanza operativa nazionale argomentata con riferimento ai

seguenti parametri:

in fase di prima iscrizione:

dimensioni e diffusione sul territorio nazionale;

partecipazione documentata ad attivita' ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile;

strutturazione organizzativa che presenti un'effettiva capacita' di coordinamento e mobilitazione del livello centrale;

possesso di un meccanismo di mobilitazione operativo h24, anche mediante la gestione di una sala operativa nazionale;

capacita' specifica in particolari settori di interesse strategico del Dipartimento della Protezione Civile;

ai fini della conferma periodica dell'iscrizione:

conferma dei requisiti su elencati;

partecipazione documentata ad attivita' ed interventi a carattere nazionale o internazionale riconosciuti dal Dipartimento della Protezione Civile relativi al precedente triennio.

Per le organizzazioni di volontariato di cui alla precedente lettera a) e' inoltre richiesto il seguente 4° requisito minimo di base:

4. democraticita' della struttura ed elettivita' delle cariche associative.

I requisiti di cui al punto 3 possono essere articolati anche con riferimento ad attivita' diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza (quali la diffusione della conoscenza di Protezione Civile, l'informazione alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione) a condizioni che venga mantenuta la caratteristica di unitarieta' del meccanismo di mobilitazione.

L'iscrizione nell'elenco centrale di un'organizzazione diffusa in piu' regioni puo' comportare il riconoscimento anche delle sezioni locali ed articolazioni territoriali segnalate dalla struttura nazionale dell'organizzazione medesima come operative per attivita' di rilievo nazionale, vale a dire incluse nel dispositivo di mobilitazione della rispettiva colonna mobile nazionale. Al riguardo si richiama quanto precedentemente precisato in ordine al necessario coordinamento informativo delle articolazioni locali delle organizzazioni che risultino iscritte anche negli elenchi territoriali.

L'aggiornamento della segnalazione delle sezioni locali ed articolazioni territoriali operative per attivita' di rilievo nazionale deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di emergenza possono essere segnalate anche ulteriori sezioni od articolazioni, purché in possesso dei necessari requisiti. La segnalazione deve essere inviata, per opportuna conoscenza, anche alla Regione dove ha sede la sezione/articolazione locale, ove essa risulti iscritta nel rispettivo elenco territoriale.

In previsione di interventi per emergenze di livello nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono preventivamente con le organizzazioni, per quanto di rispettiva competenza, i necessari accordi e protocolli operativi volti ad assicurare la possibile contestuale operativita' di sezioni od articolazioni locali sia nell'ambito della rispettiva colonna mobile regionale o provinciale, sia nell'ambito della colonna mobile nazionale dell'organizzazione di appartenenza, predisponendo altresì idonee procedure per garantire la tempestiva circolazione delle relative comunicazioni e, in caso di attivazione, la necessaria informazione alla Regione di provenienza dell'organizzazione.

La cancellazione dall'elenco centrale e' disposta, con provvedimento motivato, dal Dipartimento della Protezione Civile per comprovati e gravi motivi, anche su segnalazione delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

1.4. Gestione informatizzata dell'Elenco nazionale delle

organizzazioni di volontariato di Protezione Civile

Al fine di consentire l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e la sua pubblica consultazione, il Dipartimento della Protezione Civile e le strutture di Protezione Civile delle Regioni mettono a punto strumenti e modalita' per la gestione informatizzata degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale, avendo cura, in particolare, di assicurare la tempestiva circolazione e la piena condivisione delle informazioni utili nei casi di duplice operativita' locale e nazionale.

Il Dipartimento della Protezione Civile e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli indirizzi forniti nel presente paragrafo 1 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Benefici normativi a favore dei volontari di Protezione Civile e delle loro organizzazioni (Articoli 9 e 10 d.P.R. n. 194/2001)

L'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento e' finalizzata alla partecipazione delle medesime alle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi elencati nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992 e alle attivita' addestrative e formative nel medesimo campo.

L'attivazione deve contenere:

- l'evento o l'attivita' di riferimento;
- la decorrenza;
- il termine delle attivita' (in caso di interventi di emergenza puo' essere specificato che essa e' valida fino a cessata esigenza);
- le modalita' di accreditamento dei volontari e di rilascio dei relativi attestati di partecipazione, ivi compresa l'autorita' od il soggetto incaricato di rilasciarli; in caso di emergenza; in situazioni di emergenza, come precisato in seguito, l'individuazione del soggetto incaricato del rilascio degli attestati puo' essere effettuata successivamente;

l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 9, nei limiti temporali previsti dall'articolo 9, comma 1, mediante la quantificazione in giornate/uomo di presenza autorizzate, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;

l'eventuale autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 10, mediante la quantificazione di un apposito tetto di spesa in relazione alle tipologie di spese di cui al comma 1 del medesimo articolo o, previa specifica autorizzazione, di altre tipologie di spesa preventivamente autorizzate ai sensi del comma 3, lettera b, richiamando l'attenzione sull'esigenza di utilizzare l'apposita modulistica ufficiale, disponibile sia sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile che su quelli delle Regioni;

l'indicazione della struttura alla quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro dei volontari o delle organizzazioni di volontariato attivate, precisando che tale informazione deve essere comunicata ai datori di lavoro interessati.

L'attivazione che, in caso o in vista di situazioni di emergenza, viene disposta anche nelle vie brevi ovvero priva di uno o piu' degli elementi suindicati, deve essere ratificata nel piu' breve tempo possibile con l'indicazione di quanto necessario per la corretta gestione delle istruttorie conseguenti.

Ove necessario, e' possibile procedere all'accREDITAMENTO ed al rilascio dell'attestazione di partecipazione anche ai volontari che

non necessitano dell'applicazione dei benefici previsti ai sensi dell'articolo 9.

2.1. Attivita' formative ed addestrative.

Per quanto riguarda le attivita' di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini l'attivazione delle organizzazioni e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 medesimo, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili. Per attivita' formative ed addestrative promosse a livello locale, le Regioni interessate possono concorrere con proprie risorse alla parziale copertura dei costi preventivati.

Le organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono rivolgere istanza direttamente al Dipartimento della Protezione Civile, secondo le procedure vigenti (3). Le sezioni locali e le articolazioni territoriali delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive strutture nazionali, informando contestualmente le strutture di Protezione Civile della Regione di appartenenza. Il rispetto delle procedure vigenti e, in particolare, l'obbligo di presentare la relazione finale dell'attivita' formativa o addestrativa, sara' considerato come elemento di valutazione in caso di presentazione di proposte per l'organizzazione di ulteriori attivita' della medesima natura.

Le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali che intendano promuovere attivita' formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza solo per il tramite delle rispettive Regioni, ovvero per il tramite degli Enti locali ove a cio' espressamente delegati ai sensi della normativa regionale vigente.

Al fine di garantire una compiuta individuazione delle spese ammissibili ed una omogenea quantificazione delle medesime, il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni stabiliscono preventivamente, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie procedure.

2.2. Attivita' ed interventi in vista o in caso di emergenze o altri eventi.

Per quanto riguarda le attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992, ivi compresi gli interventi all'estero, l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e di quelle iscritte negli elenchi territoriali (queste ultime per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome) e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all'uopo disponibili, ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle risorse finanziarie specificamente stanziare.

Per quanto riguarda le attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso o in vista degli eventi di rilievo regionale o locale di cui alle lettere a) e b) del richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Regolamento, l'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali e l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene a cura delle strutture di Protezione Civile delle Regioni territorialmente competenti e con oneri a carico dei rispettivi

bilanci, nel limite delle risorse all'uopo stanziato, ovvero a carico delle risorse che, a titolo di compartecipazione, il Dipartimento della Protezione Civile potrà trasferire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio da quantificare sulla base delle attivazioni effettivamente disposte negli anni precedenti.

2.2.1. Attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale

L'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e - per il tramite delle strutture di Protezione Civile delle Regioni - delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo nazionale o internazionale è disposta dal Dipartimento della Protezione Civile. Tale attivazione può essere disposta su autonoma iniziativa del Dipartimento della Protezione Civile, ovvero su richiesta delle autorità regionali e locali di Protezione Civile.

L'eventuale coinvolgimento in attività di rilievo nazionale od internazionale dei volontari appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari dei Comuni e delle province Autonome di Trento e di Bolzano, ad al Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, avviene per il tramite della Regione competente, anche in riferimento a quanto precisato al paragrafo precedente in relazione alle rispettive regole di autonomia. L'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, con oneri a carico del Dipartimento della Protezione Civile, avviene nell'ambito delle disponibilità di bilancio alle scopo destinate.

2.2.2. Attività ed interventi di rilievo locale e regionale

L'attivazione delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali per attività ed interventi di rilievo locale e regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento è disposta dalla competente autorità locale o regionale di Protezione Civile.

L'autorizzazione all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento è disposta dalla Regione territorialmente competente.

Qualora l'attivazione sia disposta da un'autorità locale di Protezione Civile diversa dalla Regione (Prefettura, Provincia - ad eccezione di Trento e di Bolzano -, Comune), nel rispetto dell'ordinamento vigente nel territorio interessato, l'eventuale richiesta di autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi deve essere rivolta in via preventiva, anche per le vie brevi, alla Regione territorialmente competente anche per consentire la quantificazione dei relativi oneri ed assicurarne la disponibilità. La disciplina delle relative procedure è rimessa alle singole Regioni.

2.3. Casi particolari - Specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale

Sulla base dell'analisi delle questioni trattate negli ultimi anni si ritiene opportuno fornire indicazioni specifiche relativamente a due specifiche tipologie di eventi di rilievo regionale o locale:

eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale);

attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dalla legge n. 225/1992 e in ambiente diverso da quello montano o impervio.

In occasione di tali eventi, l'eventuale applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento avviene secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 2.2.2.

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumita' in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsita' o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze e' consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attivita' specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale puo' disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonche', ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sara' necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarita' dell'attivita' di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalita' di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata e' consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

2.3.2. La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cosi' come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, rientra direttamente tra le attivita' di Protezione Civile. Tutte le attivita' connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attivita' di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/1992.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), e' specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino

Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.

Le attivita' di soccorso in ambiente acquatico che possono qualificarsi come ricerca di persone disperse, sono da ricondurre all'articolazione delle competenze normative vigenti, sia per quanto riguarda l'ambiente marino, dove la responsabilita' del coordinamento degli interventi e' attribuita al Corpo delle Capitanerie di Porto, sia per quanto riguarda le acque interne, ove operano piu' autorita' diversamente articolate sul territorio nazionale. In quest'ultimo caso, per l'eventuale ricerca conseguente al verificarsi di eventi calamitosi di natura franosa o alluvionale, il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato si colloca nel piu' generale ambito dell'intervento relativo alla specifica emergenza e dovra' articolarsi con riferimento alle strutture e modalita' di coordinamento operativo stabilite nel caso specifico.

La ricerca di persone disperse in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero - con le specificazioni suindicate, in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina. In questo caso puo' accadere che le autorita' competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse dei sistemi locali di Protezione Civile. Tale richiesta di concorso puo' essere rivolta anche allo scopo di mobilitare le organizzazioni di volontariato, con particolare riferimento a quelle in possesso di unita' cinofile addestrate per la ricerca in superficie.

L'attivazione delle organizzazioni per il concorso in questa tipologia di attivita' e' quindi consentita a condizione che:

la richiesta di concorso sia formalmente avanzata da parte di un'autorita' competente (Amministrazione Comunale, Provincia, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che si assumera' la responsabilita' del coordinamento di tutte le attivita', raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, provinciale o regionale per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire alle organizzazioni di volontariato attivate; tra i compiti dell'autorita' competente cosi' individuata rientra anche quello della ricognizione dei volontari presenti, del rilascio delle attestazioni di partecipazione, ai fini dell'erogazione dei rimborsi previsti, e della comunicazione di tutti dati informativi predetti alla Regione competente;

la richiesta di concorso sia rivolta alla struttura di Protezione Civile Comunale, Provinciale o Regionale territorialmente competente, in ragione della gravita' dell'esigenza, e solo in casi di estrema urgenza sia indirizzata direttamente alle organizzazioni presenti nel territorio interessato; in tali casi, dovra' comunque essere tempestivamente informata la struttura di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma competente;

la struttura di Protezione Civile locale o regionale alla quale e' rivolta la richiesta si assuma l'onere di individuare ed attivare le organizzazioni utili all'esigenza, rapportandosi con l'autorita' richiedente per garantire il necessario supporto all'intervento.

In caso di urgenza la formalizzazione della richiesta di concorso potra' avvenire anche in un momento successivo, a ratifica, ma si dovra' aver cura che l'individuazione dell'autorita' responsabile delle ricerche sia sufficientemente chiara fin dall'avvio degli interventi, onde evitare duplicazioni di funzioni o incertezza nella conduzione delle attivita' di ricerca.

2.4. Disposizioni sulle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001

Entro il termine di 180 giorni previsto dal successivo paragrafo 3, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile adegua ai presenti indirizzi operativi le disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedure di istruttoria delle richieste di rimborso in applicazione degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001, abrogando contestualmente le disposizioni vigenti contenute

nella nota circolare prot. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004.

3. Entrata in vigore e aggiornamento

Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla data della loro adozione, consentendo in tal modo l'armonizzazione delle disposizioni regionali in materia di volontariato di Protezione Civile ai principi in essi contenuti. Entro il medesimo termine il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni definiscono le procedure tecniche per l'effettiva integrazione dei rispettivi elenchi, in attuazione di quanto previsto dal paragrafo 1.4. Sono comunque fatte salve le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dallo Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione.

L'applicazione dei presenti indirizzi e' oggetto di valutazione triennale, anche al fine dell'adozione di eventuali correttivi o integrazioni.

Roma, 9 novembre 2012

Il Presidente: Monti

- (1) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalita' organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.
- (2) I reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici sono: gli illeciti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale); i reati connessi alla criminalita' organizzata; i reati contro il patrimonio dello Stato; i reati contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; i delitti contro la pubblica amministrazione; i delitti non colposi contro le persone.
- (3) Attualmente la circolare vigente e' stata adottata in data 2 agosto 2011, prot. n. DPC/VOL/46576, ed e' consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile nella sezione dedicata al Volontariato.

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 121

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 12

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266 - LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26)

Legge coordinata con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 30 giugno 2014 n. 8

*Art. 1**Finalità e oggetto*

(modificato comma 2 da art. 4 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale ... delle organizzazioni stesse.

*Art. 2**Registro regionale delle organizzazioni di volontariato*

(sostituito da art. 5 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da queste ultime richiesti.*
2. *Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento a cui aderiscono organizzazioni di volontariato di cui la maggioranza già iscritte nel registro.*
3. *Ai fini dell'iscrizione sono considerate in modo distinto:*
 - a) *le organizzazioni aventi rilevanza regionale che operino in più ambiti territoriali provinciali del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;*
 - b) *le organizzazioni aventi rilevanza locale che operino in ambito comunale o sovra comunale;*
 - c) *gli organismi di collegamento e coordinamento di organizzazioni di volontariato, con base associativa costituita in numero prevalente da organizzazioni iscritte nel registro regionale.*

4. *Le organizzazioni a rilevanza regionale e gli organismi di collegamento e coordinamento sono individuate in base a caratteristiche determinate dalla Giunta regionale con proprio atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).*

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 28 luglio 2006 n. 13, poi sostituiti commi 1 e 3 da art. 6 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.*

2. *Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.*

3. *L'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 2 è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").*

Art. 4

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

(modificato comma 1, sostituiti commi 2 e 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 7 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.*

2. *Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema, alla informatizzazione delle procedure e all'accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione al registro.*

3. *Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.*

4. *L'elenco delle organizzazioni di volontariato è consultabile tramite banca dati informatica ed è trasmesso annualmente per via telematica all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.*

4 bis. *Al fine di agevolare i rapporti convenzionali di cui all'articolo 13 e le forme di partecipazione*

delle organizzazioni alla funzione pubblica, la Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 1 del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione delle articolazioni locali, localizzate nel territorio regionale e dotate di elevata autonomia organizzativa, delle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), o afferenti ad organizzazioni aventi sede legale extraregionale e, pertanto, iscritte nei registri di altre regioni.

Art. 5

Attività di controllo

(sostituito da art. 8 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

- 1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Giunta regionale, con proprio atto pubblicato sul BURERT, approva criteri e modalità di controllo, sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla legge n. 266 del 1991, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.*
- 2. Il mancato assolvimento, da parte delle organizzazioni, degli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.*
- 3. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.*

Art. 6

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

- 1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ... hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.*
- 2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.*
- 3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:*
 - a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;*
 - b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;*
 - c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.*

Art. 7

Diritto di partecipazione e di informazione
(sostituito da art. 10 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:*

- a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;*
- b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;*
- c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;*
- d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.*

2. *La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle organizzazioni di volontariato. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.*

Art. 8

Formazione, aggiornamento e qualificazione
(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.*

2. *Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.*

Art. 9

Contributi

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte *nel registro previsto* dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.
2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

Art. 10

Spazi ed attrezzature

(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte *al registro* di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:
 - a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
 - b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 11

Disposizioni in materia di edilizia

(sostituito da art. 14 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *Le organizzazioni di volontariato iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le relative attività. La sede delle organizzazioni di volontariato iscritte ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici. L'insediamento delle organizzazioni di volontariato iscritte è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo. È comunque fatta salva la facoltà dei Comuni di non autorizzare, con atto motivato, l'utilizzo in deroga.*
2. *Per gli interventi edilizi realizzati dalle organizzazioni di volontariato iscritte, è possibile la deroga a limiti definiti dagli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).*
3. *Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 15 del 2013, il contributo*

di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte, considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 12

Servizi informativi

(modificato comma 1 da art. 15 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte *nel registro istituito* dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

Art. 13

Rapporti convenzionali

(sostituito da art. 16 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.*

2. *I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, secondo il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione e secondo linee di indirizzo regionali, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni attive nel loro territorio iscritte al registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.*

3. *Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) *le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;*
- b) *deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;*
- c) *devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 266 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;*
- d) *tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.*

4. *Le convenzioni possono prevedere la partecipazione a percorsi formativi e informativi utili al perseguimento del raccordo coi servizi nei quali le attività oggetto di convenzione si esplicano.*

Art. 14

Criteri di priorità per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
- f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 15

Principio di sussidiarietà

1. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

Art. 16

Centri di servizio per il volontariato

(modificati commi 1,2,6 e 7 da art. 17 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire ... previa

valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni *ambito territoriale provinciale*, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.

5. I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.

6. *Gli enti locali* possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.

7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte *nel registro*.

8. L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti dagli Enti locali.

Art. 17

Compiti e attività dei Centri di servizio

(modificati commi 1 e 3 da art. 18 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte *nel registro regionale*. In particolare:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e

rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;

e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;

f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.

2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale n. 2 del 2003 , o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.

4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.

Art. 18

Controlli sui Centri di servizio

(modificato comma 2 da art. 19 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le

associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate *dal registro istituito* con la presente legge.

3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.

Art. 19

Partecipazione al Comitato di gestione

(sostituito da art. 20 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *Partecipano al Comitato di gestione i seguenti componenti di nomina regionale:*

- a) *il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;*
- b) *un rappresentante degli enti locali, nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio delle Autonomie locali;*
- c) *quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, nominati dal Presidente della Giunta regionale su designazione delle stesse organizzazioni secondo procedure che garantiscano un sistema articolato su più livelli territoriali e adeguate forme di partecipazione e rappresentanza delle organizzazioni medesime. Tali procedure sono individuate con atto della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURERT.*

2. *La partecipazione al Comitato di gestione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 20

Conferenza regionale del volontariato

(sostituito comma 1 da art. 21 L.R. 30 giugno 2014 n. 8) , abrogato comma 4 da art. 47 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 22 della presente legge, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ed è indetta di norma ogni tre anni.*

2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.

3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.

4. *abrogato.*

Art. 21

Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali

1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo settore può chiedere alla Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie locali di convocare tra le due Conferenze, nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento, confronto, verifica e proposta.

Art. 22

Osservatorio regionale del volontariato

1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:

- a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;
- c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;
- d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;
- e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;
- f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale.

Art. 23

Comitati paritetici provinciali

(sostituito comma 1 da art. 22 L.R. 30 giugno 2014 n. 8)

1. *La Regione per ogni ambito territoriale provinciale promuove la costituzione di comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale. Partecipano inoltre ai comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.*

2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In

particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).

Art. 24

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 25

Disposizioni transitorie

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.

3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.

Art. 26

Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37

1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.

Testo vigente**LEGGE REGIONALE 30 maggio 2012, n. 15**

Norme per la promozione e la disciplina del volontariato
(*B.U. 07 giugno 2012, n. 56*)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

- [Art. 1 \(Finalita' e oggetto\)](#)
- [Art. 2 \(Attivita' di volontariato\)](#)
- [Art. 3 \(Organizzazioni di volontariato\)](#)
- [Art. 4 \(Registro regionale delle organizzazioni di volontariato\)](#)
- [Art. 5 \(Convenzioni\)](#)
- [Art. 6 \(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati\)](#)
- [Art. 7 \(Partecipazione del volontariato alla programmazione\)](#)
- [Art. 8 \(Sostegno al volontariato\)](#)
- [Art. 9 \(Centri di servizio per il volontariato\)](#)
- [Art. 10 \(Vigilanza\)](#)
- [Art. 11 \(Assemblea e Consiglio regionale del volontariato\)](#)
- [Art. 12 \(Conferenza regionale del volontariato\)](#)
- [Art. 13](#)
- [Art. 14 \(Norme transitorie e finali\)](#)
- [Art. 15 \(Modifiche e abrogazioni\)](#)

Art. 1

(Finalita' e oggetto)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato):

- a) riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e riconosce altresì il ruolo da esso svolto a favore dell'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione;
- b) promuove e incentiva lo sviluppo del volontariato salvaguardandone l'autonomia e tutela le relative organizzazioni quale espressione della libera partecipazione dei cittadini alla vita e allo sviluppo della società;
- c) favorisce, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e degli strumenti della programmazione regionale e locale, l'apporto originale e complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale specificate all'articolo 2, riconoscendo in particolare il valore delle rappresentanze autonome delle organizzazioni di volontariato al fine di renderne effettiva ed efficace la partecipazione prevista all'articolo 7;
- d) promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta dei valori del volontariato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina in particolare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle organizzazioni medesime.

Art. 2

(Attivita' di volontariato)

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende il servizio non occasionale reso per solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, con prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte individualmente o in gruppi tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui il volontario fa parte.
2. L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e riguarda in particolare:
 - a) le prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte a soggetti di qualsiasi età, sesso e nazionalità, con particolare riferimento alle fasce del bisogno sociale caratterizzate da malattia, povertà, diversità e marginalità;
 - b) la promozione e la tutela dei diritti della persona e della qualità della vita;
 - c) la prevenzione e il superamento delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali e antropiche;
 - d) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e la protezione del territorio da ogni forma di degrado ed inquinamento;
 - e) la protezione e la tutela degli animali;
 - f) la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
 - g) l'animazione, l'educazione, la formazione e l'orientamento delle giovani generazioni;
 - h) l'educazione e la formazione degli adulti;
 - i) la promozione dell'attività sportiva non agonistica e ludico-ricreativa.

Art. 3

(Organizzazioni di volontariato)

1. E' organizzazione di volontariato, ai fini della presente legge, ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, la cui attività è svolta ai sensi dell'articolo 2.
2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico. Si considera organizzazione di volontariato, alle medesime condizioni, ogni ente di coordinamento o federazione di organismi di volontariato, purché tutti gli aderenti siano iscritti al registro di cui all'articolo 4.
3. Gli aderenti non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'organizzazione di riferimento; al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività volontaria prestata.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari ad assicurare il regolare e continuo espletamento delle loro attività oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività stesse; l'attività volontaria deve essere comunque quantitativamente o qualitativamente prevalente.
5. Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività produttive e commerciali, purché marginali in relazione alle attività istituzionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 266/1991.
6. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare gli aderenti che prestano attività volontaria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
7. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 4*(Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)*

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 266/1991, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al quale sono iscritte le organizzazioni aventi sede e operanti nel territorio regionale nonché le organizzazioni aventi almeno una sede operativa nel medesimo territorio.
2. La Giunta regionale determina con proprio atto:
 - a) il modello di registro, diviso in sezioni secondo le aree di intervento individuate;
 - b) i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) le modalità per la tenuta del registro e per il suo aggiornamento.
3. Le domande di cui alla lettera b) del comma 2 devono essere comunque corredate dell'atto costitutivo o dello Statuto dell'associazione oppure dell'accordo tra gli aderenti, redatti ai sensi dell'articolo 2699 del codice civile o mediante scrittura privata autenticata o mediante scrittura privata registrata.
4. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 5.
5. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'esistenza di gravi e documentate disfunzioni riscontrate nello svolgimento delle attività, la cessazione dell'attività, nonché l'espressa richiesta dell'organizzazione interessata, comportano la cancellazione dal registro.
6. La cancellazione di cui al comma 5 comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto e la revoca delle erogazioni eventualmente concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.

Nota relativa all'articolo 4:

Così modificato dall'art. 5, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.

Art. 5*(Convenzioni)*

1. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 4, per lo svolgimento di:
 - a) attività e servizi assunti integralmente in proprio;
 - b) attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.
2. La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni di cui al comma 1 secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del territorio di riferimento iscritte al registro e operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, che disciplina altresì i criteri di priorità per il convenzionamento inerenti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni.

Art. 6*(Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati)*

1. Le organizzazioni di volontariato svolgono le attività di cui alla presente legge presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private o convenzionate con enti pubblici.
2. Le organizzazioni di volontariato possono accedere alle strutture della Regione o degli enti dipendenti dalla Regione, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività.
3. Le organizzazioni di volontariato possono accedere alle strutture degli enti pubblici diversi da quelli indicati al comma 2 o dei soggetti privati convenzionati purché questo sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi.
4. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione modalità e contenuti degli accordi tra la struttura e l'organizzazione di volontariato, relativamente alla disciplina dell'attività e ai rapporti tra i volontari e il personale della struttura.

Art. 7

(Partecipazione del volontariato alla programmazione)

1. Le organizzazioni di volontariato partecipano, in riferimento ai propri ambiti di attività, alla programmazione degli interventi promossi dalla Regione e dagli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato sono informate e consultate nell'elaborazione, realizzazione e valutazione dei programmi e degli interventi regionali e locali e possono proporre al riguardo progetti ed iniziative.

Art. 8

(Sostegno al volontariato)

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Regione promuove e attua, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti privati interessati, iniziative di studio, ricerca, formazione, informazione e sperimentazione nel settore.
2. La Regione sostiene e valorizza l'attività di volontariato, mediante la concessione, alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 4, di contributi finalizzati al sostegno di specifici progetti di pubblico interesse e di elevato livello professionale, anche in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione alle organizzazioni di volontariato di spazi e attrezzature di proprietà della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali, nonché l'ammissione dei volontari alle iniziative di formazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

Art. 9

(Centri di servizio per il volontariato)

1. La Regione riconosce il Centro servizi di volontariato (CSV), costituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 266/91, come centro di promozione dell'azione di volontariato.
2. L'attività del CSV è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato, mediante

l'erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti. Il CSV può altresì svolgere attività di supporto alla Regione nell'ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, previa stipulazione di apposite convenzioni.

3. L'attività di cui al comma 2 è svolta anche tenendo conto della carta dei valori del volontariato e può consistere:

- a) nell'approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) nell'offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;
- c) nel contributo all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato, anche attraverso iniziative congiunte con la Regione;
- d) nell'assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;
- e) nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
- f) nell'incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

4. Lo statuto dei centri di servizio può prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l'accesso ad altri partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi.

Nota relativa all'articolo 9:

Così modificato dall'art. 11, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.

Art. 10
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale è effettuata dalla Regione, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione e l'effettiva operatività delle organizzazioni medesime.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta anche avvalendosi degli enti locali, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11
(Assemblea e Consiglio regionale del volontariato)

1. L'Assemblea regionale del volontariato è strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle organizzazioni stesse.

2. All'Assemblea, che si riunisce almeno una volta all'anno, partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale, o loro delegati. Alle riunioni dell'Assemblea sono invitate a partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale e non iscritte nel registro di cui all'articolo 4.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di cui al comma 4 e ha il compito di:

- a) formulare proposte e pareri sui programmi e sugli indirizzi generali relativi alle attività di interesse e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;
- b) definire le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza regionale del volontariato

di cui all'articolo 12;

- c) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'articolo 15 della legge 266/1991;
- d) eleggere il Consiglio regionale del volontariato di cui al comma 4;
- e) fornire, su proposta del Consiglio di cui al comma 4, proposte per la programmazione triennale e annuale delle attività dei centri di servizio di cui all'articolo 9;
- f) formulare alla Giunta regionale ed all'Assemblea legislativa regionale, su indicazione del Consiglio di cui al comma 4, proposte di intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato.

4. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Consiglio regionale del volontariato, composto da tredici membri scelti in modo da favorire la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi settori di intervento del volontariato. Apposito regolamento adottato dall'Assemblea disciplina le modalità di funzionamento della stessa e del Consiglio. Hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio anche gli Assessori regionali, o loro delegati, competenti nelle materie all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

5. Il Consiglio di cui al comma 4 dura in carica per l'intera legislatura regionale ed ha il compito di:

- a) esprimere parere alla Giunta regionale sulle proposte di legge e gli atti di indirizzo nelle materie di interesse delle organizzazioni di volontariato, nonché sulle iniziative di formazione professionale programmate dalla Regione;
- b) formulare osservazioni e proposte su ogni altro atto regionale che interessa le attività del volontariato;
- c) formulare all'Assemblea le indicazioni e le proposte di cui al comma 3, lettere e) ed f).

6. Il parere di cui al comma 5, lettera a), è reso entro il termine fissato nella richiesta. Scaduto inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. Il Consiglio di cui al comma 4 fornisce informazioni all'Assemblea e alle organizzazioni di volontariato non iscritte al registro regionale in merito alle iniziative intraprese e invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

8. I compiti di segreteria dell'Assemblea e del Consiglio sono svolti dalla struttura organizzativa regionale competente.

9. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio è a titolo gratuito.

Art. 12

(Conferenza regionale del volontariato)

1. Il Presidente della Giunta regionale convoca ogni tre anni la Conferenza regionale del volontariato, al fine di esaminare le problematiche individuate dall'Assemblea regionale di cui all'articolo 11 in relazione alle attività e ai bisogni delle organizzazioni di volontariato.

2. Alla Conferenza partecipano in particolare le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio regionale, anche non iscritte al registro di cui all'articolo 4, il comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della legge 266/1991, gli enti cui è affidata la responsabilità amministrativa dei centri di servizio di cui all'articolo 9, gli enti locali, le aziende del servizio sanitario regionale e le fondazioni di origine bancaria.

3. Le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza, nonché per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Regione. A tal fine è riservato fino a un massimo del dieci per cento dello stanziamento individuato ai sensi dell'articolo 13 per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 13

Nota relativa all'articolo 13:

Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui gli articoli 4, comma 2; 5, comma 3; 6, comma 4; 8, commi 3, 4 e 10, comma 2.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro previsto dall'articolo 3 della l.r. 48/1995 sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo 4 della presente legge, fermo quanto previsto al comma 3.
3. La struttura della Giunta regionale competente provvede all'aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 e secondo le modalità stabilite dall'atto indicato al medesimo comma 2 dell'articolo 4.
4. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino alla scadenza prevista. Le convenzioni stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'adozione dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti.
5. In sede di prima applicazione, l'Assemblea di cui all'articolo 11 è convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Giunta regionale.
6. L'Assessore regionale competente in materia di volontariato o suo delegato rappresenta la Regione nel comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15 della legge 266/1991. Il rappresentante degli enti locali è designato dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
7. Fino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1 e delle altre disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le norme previgenti e le corrispondenti disposizioni adottate ai sensi delle norme abrogate.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta gli atti di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 16 della legge regionale 11 dicembre 2001 n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), introdotto dal comma 1 dell' articolo 15 della presente legge.

Art. 15

(Modifiche e abrogazioni)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 15:

Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 16, l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 con i commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies del predetto art. 16.

Il comma 2 abroga la l.r. 13 aprile 1995, n. 48; la l.r. 30 giugno 1998, n. 20 e l'art. 57, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.



Consiglio regionale
del Piemonte

Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38.

Valorizzazione e promozione del volontariato.

(B.U. 7 settembre 1994, n. 36)

Art. [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#), [11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#)

Art. 1.

(Finalita')

1. La Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attivita' di volontariato volta alla realizzazione di finalita' di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale. Promuove le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarieta' e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile.

Art. 2.

(Organizzazioni e attivita' di volontariato)

1. Si considerano organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti e privi di ogni scopo di lucro anche indiretto, i quali, avvalendosi in modo prevalente e determinante dell'attivita' personale, spontanea, gratuita dei propri aderenti, perseguono esclusivamente fini di solidarieta'.
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 2 esplicano le loro attivita' mediante strutture proprie, o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche, o di strutture con queste convenzionate.
3. L'accesso alle strutture pubbliche o convenzionate e' subordinato alla predisposizione di accordi, volti a disciplinare le modalita' di presenza e comportamento del volontario, nonche' le modalita' del rapporto tra volontari e operatori pubblici, e finalizzati a realizzare una proficua collaborazione nell'ambito delle specifiche competenze.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo soltanto per assicurare il regolare esplicarsi del loro funzionamento o per una necessaria qualificazione o specializzazione della loro attivita'.
5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
6. L'attivita' del volontario non puo' essere in alcun modo retribuita neppure dal beneficiario. E' ammissibile unicamente il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata entro i limiti e secondo i criteri preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
7. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

Art. 3.*(Registro delle organizzazioni di volontariato)*

1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione nel registro e' aperta alle organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita' di natura civile, sociale e culturale di cui all'articolo 1 della legge, operano nelle seguenti aree:
 - a) socio assistenziale;
 - b) sanitaria;
 - c) impegno civile;
 - d) protezione civile;
 - e) tutela e promozione di diritti;
 - f) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - g) promozione della cultura ed educazione permanente;
 - h) tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
 - i) educazione all'attivita' sportiva.
- 3 Il registro delle organizzazioni di volontariato e' tenuto presso la Giunta regionale, la quale, ne prevede l'articolazione in sezioni. Gli organismi di collegamento e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato operanti in ambito regionale sono iscritti in apposita sezione. La Giunta regionale puo' inoltre individuare ulteriori aree di operativita' delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4.*(Iscrizione nel registro)*

1. Sono iscritte nel registro regionale le organizzazioni costituite ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 266/91, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse assunta, purché compatibile con il fine solidaristico.
2. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante. L'iscrizione e' attuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, adottato su proposta dell'Assessore competente per materia.
3. L'iscrizione e' disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Assessorato competente.
4. Il Decreto di iscrizione, o di diniego di iscrizione, e' pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione - B.U.R..
5. La Regione pubblica annualmente sul B.U.R. l'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro e ne invia copia all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91.
6. La Giunta regionale, individua, con proprio provvedimento le procedure da adottarsi per l'iscrizione nel registro.
7. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.

Art. 5.*(Revisione del registro)*

1. La Giunta regionale provvede alla revisione annuale del registro al fine di verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. Le organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere alla Regione, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata che illustri l'attivita' svolta, nonché copia del bilancio.
2. La Giunta regionale puo' richiedere sia al Comune nel cui territorio le organizzazioni di

volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita', sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere circa il permanere delle condizioni alle quali e' subordinata l'iscrizione.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato comporta la cancellazione dell'organizzazione dal registro regionale. La cancellazione e' disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale.

4. Il mancato adempimento, da parte delle organizzazioni di volontariato, agli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 5 e' motivo di cancellazione dal registro, previa diffida.

5. La cancellazione dal registro e' altresì disposta su richiesta delle organizzazioni di volontariato.

6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro devono comunicare alla Regione le variazioni dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell'evento.

Art. 6.

(Partecipazione)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

Art. 7.

(Promozione del volontariato)

1. Il Consiglio regionale indice, annualmente, "la giornata del volontariato".

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 8.

(Formazione ed aggiornamento dei volontari)

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro ai sensi dell'articolo 3 provvedono in modo autonomo e diretto alla formazione e all'aggiornamento dei propri aderenti, attraverso specifici momenti di studio, promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e di aggiornamento.

2. Alle organizzazioni iscritte nel registro che predispongono attivita' formative o momenti di studio, la Regione e gli Enti locali forniscono, su richiesta, materiale informativo e didattico ed offrono collaborazione tecnica.

3. La Regione, gli Enti locali e le Unità Socio-Sanitarie locali promuovono la partecipazione dei volontari delle organizzazioni iscritte nel registro ai corsi di formazione e di aggiornamento già promossi nell'ambito di specifici progetti secondo le modalita' previste da leggi di settore.

Art. 9.

(Convenzioni)

1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalita' di erogazione.

2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l'altro prevedere:

- a) il contenuto e le modalita' dell'intervento dei volontari;
 - b) la durata del rapporto convenzionale;
 - c) il numero e, quando richiesto dalla natura dell'attivita' da svolgere, la qualificazione professionale degli aderenti alla organizzazione stipulante;
 - d) il numero degli eventuali soggetti dipendenti o fornitori di prestazioni specializzate impegnati nel servizio convenzionato e il tipo di rapporto intercorrente;
 - e) le modalita' di coordinamento tra volontari e operatori dei servizi pubblici;
 - f) le modalita' di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata;
 - g) le modalita' di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;
 - h) le modalita' di risoluzione del rapporto.
3. Gli Enti pubblici inviano alla Regione copia della convenzione stipulata.
4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale puo' prevedere, per alcuni settori di operativita', criteri e requisiti differenziati cui i soggetti convenzionati devono attenersi.

Art. 10.

(Requisiti di priorita' nelle scelte convenzionali)

1. Sono criteri di priorita' nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:
 - a) lo svolgimento dell'attivita' dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
 - b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
 - c) la garanzia di una continuita' di servizio se richiesto dalla natura dell'attivita' da convenzionare;
 - d) la garanzia della qualita' del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.

Art. 11.

(Consiglio regionale del volontariato)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Consiglio regionale del volontariato.
2. Entro sei mesi dall'approvazione della legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale la composizione e le modalita' di funzionamento del Consiglio regionale di cui al comma 1 dell'articolo 11.
3. Nell'ambito del Consiglio regionale del volontariato deve essere garantita la rappresentanza di ogni settore del volontariato. Al Consiglio regionale del volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) attivita' di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo dell'attivita' di volontariato;
 - b) promozione con cadenza biennale della conferenza regionale del volontariato;
 - c) formulazione di pareri e proposte circa l'attuazione della legge.
4. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

Art. 12.

(Progetti sperimentali)

1. Le organizzazioni di volontariato acquisiscono parere preventivo della Giunta regionale sui progetti sperimentali di cui all'articolo 12 della legge n. 266/91, lettera d, elaborati in autonomia.

Art. 13.

(Centri di servizio e comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione)

1. I centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge n. 266/91, nell'attività di sostegno progettuale alle organizzazioni di volontariato, si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai singoli piani di settore.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, partecipa di diritto al Comitato di gestione del fondo speciale previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/91.
3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modificazioni, quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale del volontariato maggiormente presenti ed operanti sul territorio regionale quali componenti del Comitato di gestione del fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 13. Tali rappresentanti durano in carica 2 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
4. Il Comitato di gestione del fondo speciale presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività dei centri di servizio.

Art. 14.

(Contributi)

1. La Regione può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere delle competenti commissioni consiliari, individua, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.
3. Agli oneri derivanti si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 15.

Art. 15.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 610 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa sono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la denominazione sottoindicata e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno specificato:
"Finanziamento relativo al funzionamento e alle attività del Consiglio regionale del volontariato" con la dotazione di lire 10 milioni;
"Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato a titolo di sostegno di specifici progetti" con la dotazione di lire 600 milioni.
3. Alla copertura degli oneri, di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante riduzione, per pari importo complessivo, del capitolo n. 15950.
4. Per gli anni 1995 e successivi la copertura finanziaria degli oneri viene stabilita dalle relative leggi di approvazione del bilancio.

Art. 16.

(Ambito di applicazione e abrogazione di norme)

1. La L.R. 27 agosto 1984, n. 44, è abrogata.
2. È altresì abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della legge.
3. Per quanto non previsto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 266/91.

Art. 17.*(Norma finale)*

1. In sede di prima attuazione della legge sono ratificate le iscrizioni nel registro già avvenute ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 3 marzo 1992, n. 339-2899.

Art. 18.*(Norma transitoria)*

1. Le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato alla data di entrata in vigore della legge hanno efficacia fino alla loro scadenza naturale.
2. L'eventuale rinnovo è subordinato all'avvio delle procedure di adeguamento delle organizzazioni di volontariato alla normativa prevista dalla legge.
3. Al fine di garantire la revisione del registro per l'anno 1994, le organizzazioni di volontariato iscritte nel corso del 1992 e del 1993 sono tenute a trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'articolo 5, comma 1 entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 (BUR n. 73/1993)

NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Finalità e oggetto.

1. La Regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.
2. La Giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.

Art. 2 - Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2. Restano escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi nè nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.
3. La Giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalità fissate dalla Giunta regionale.

Art. 3 - Organizzazioni di volontariato.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.

Art. 4 - Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. (1)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima.

2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da:

a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;

b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale. (2)

3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti. (3)

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato. (4)

7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale. (5)

8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti. (6)

9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.

10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.

Art. 5 - Osservatorio regionale sul volontariato.

1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'osservatorio è composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
- b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale delle province del Veneto;
- c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani;
- d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla Giunta regionale;
- e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'[articolo 7](#);
- f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla Giunta regionale.

3. Il vicepresidente dell'osservatorio è eletto nella prima riunione tra i suoi componenti.

4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'osservatorio può invitare esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

5. L'osservatorio regionale sul volontariato è organo consultivo della Giunta regionale in materia di volontariato e, su richiesta della medesima, provvede a:

- a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale;
- b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all'articolo 4;
- c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionali di cui all'[articolo 14](#);
- d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:

- a) avanza proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;
- b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;
- c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi;
- d) promuove la diffusione delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazione del rapporto regionale sull'andamento del volontariato nella regione.

Art. 6 - Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato.

1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti.

2. Per la validità delle riunioni dell'osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.

3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

4. L'osservatorio previsto dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46, è sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul volontariato di cui all'articolo 5. La Giunta regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 - Conferenza regionale del volontariato.

1. E' istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

2. La conferenza è formata da:

a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;

b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le

organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.

4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.

6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla Giunta regionale.

Art. 8 - Convenzione.

1. Le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'articolo 4.

2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.

Art. 9 - Contenuti della convenzione.

1. La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;

b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;

c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e della legge 11 agosto 1991, n. 226;

f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni

convenzionate;

- g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;
- h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;
- i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta, all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;
- l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività;
- m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'[articolo 3](#);
- n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

2. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.

Art. 10 - Criteri di priorità per le convenzioni.

1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti criteri le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:

- a) attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;
- b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
- c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;
- d) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;
- e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;
- f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attività;
- g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di convenzione;
- h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;
- i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.

Art. 11 - Formazione e aggiornamento dei volontari.

1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato, nonché sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato, è autorizzata a

promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attività di volontariato.

2. Il personale volontario delle organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'[articolo 4](#), può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione è limitata ad una percentuale stabilita dalla Giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attività d'intervento del volontario.

Art. 12 - Contributi alle attività del volontariato.

1. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

2. Il Dirigente del dipartimento competente, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore. (7)

3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purchè questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.

4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purchè l'importo risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa.

5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

Art. 13 - Domande ed erogazione dei contributi regionali.

1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 14 - Centri di servizio.

1. I centri di servizio per il volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive emanate dalla Giunta regionale. (8)

3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato (9), il comitato di gestione opera in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti degli enti e delle casse di cui al decreto

del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (10) , uno per ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'[articolo 7](#). (11).

Art. 14 bis - Compiti dei centri di servizio.

1. I centri di servizio svolgono i seguenti compiti:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale;
- e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997 (12) .

2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale nonchè di risorse economico-finanziarie secondo le modalità previste dal comitato di gestione.

3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle organizzazioni di volontariato. (13).

Art. 14 ter - Sedi dei centri di servizio.

1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base delle indicazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei centri di servizio.

2. L'individuazione delle sedi deve comunque garantire la presenza di un centro di servizio in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di volontariato nel territorio.(14).

Art. 14 quater - Comitato di gestione del fondo speciale regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.

2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14 bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'[articolo 7](#). (15)

2 bis. Al fine di garantire un efficace collegamento delle iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo speciale per il volontariato di cui al comma 1, la Direzione regionale Gestione risorse umane assicura alla Direzione regionale Politiche sociali il personale necessario all'esplicazione dell'attività. (16)

2 ter. In fase di avvio dell'attività dei centri di servizio, presso i medesimi può essere assegnato personale regionale che dipenderà funzionalmente dal competente centro regionale polifunzionale per l'informazione. (17)

Art. 15 - Osservanza obblighi di legge.

1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.

3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.

4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.

5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 16 - Norma finanziaria.

omissis (18)

2. Per gli anni successivi si provvederà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'[articolo 32](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43. (19)

Art. 17 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato" è abrogata.

2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 "Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool", al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "volontariato singolo" sono abrogate le parole "o associato".

3. L'articolo 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 "Piano socio sanitario regionale 1989/1991", è abrogato.

-
- (1) Vedi anche la legge regionale 7 aprile 2000, n. 10 in materia di concorso della regione al pagamento delle spese assicurative.
 - (2) Comma modificato da comma 1 art. 74 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
 - (3) Comma modificato da comma 1 art. 74 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
 - (4) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
 - (5) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
 - (6) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
 - (7) Comma modificato da comma 2 art. 42 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
 - (8) Comma sostituito dall'art. 15 comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41.
 - (9) Modificato da art. 15 comma 2 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha soppresso le parole "e di dare concretezza all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 novembre 1991".
 - (10) Modificato da art. 15 comma 3 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha sostituito le parole "al decreto ministeriale" con le parole "al decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997".
 - (11) Articolo così sostituito da art. 1 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.
 - (12) Lettera modificato dall'art. 16 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che ha sostituito le parole: "alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991" con le parole: "alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997".
 - (13) Articolo aggiunto da art. 2 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.
 - (14) Articolo aggiunto da art. 3 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.
 - (15) Articolo aggiunto da art. 4 legge regionale 18 gennaio 1995, n. 1.
 - (16) Comma aggiunto da comma 1 art. 64 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
 - (17) Comma aggiunto da comma 1 art. 66 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
 - (18) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
 - (19) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.